

## CONTRATTO DI NOLEGGIO

TRA

La società HOBBYCERAM srl, con sede in Milano, Via P.L. da Palestrina, 13, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n.1279182, P.IVA 09206320153, rappresentata ai fini del presente contratto da Maria Gazzola, quale Amministratore Unico, nata a Travo (PC) IL 23/02/1947 e residente a Milano, Via Barzini Luigi 4, C.F. GZZMRA47B63L348X (*di seguito detto anche noleggiatore*)

e

L'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, con sede a Missaglia (LC), alla via G.Garibaldi, 109, C.F. 94033440135 (*di seguito detto anche utilizzatore*)

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

### Art. 1 – Oggetto

L'utilizzatore noleggia il seguente bene mobile:

- **Forno per cottura ceramica, porcellana e vetro, modello\_Prisma 1 Art.124710040,** che è nella piena proprietà del noleggiatore e si trova in stato di funzionamento e manutenzione.

### Art. 2 – Obblighi delle parti

Il noleggiatore si obbliga a:

- consegnare il bene di cui all'Art.1, quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienza;
- garantire il corretto funzionamento del bene al momento della consegna;

L'utilizzatore si obbliga a:

- prendere in consegna il bene di cui all'Art.1 e a conservarlo con la diligenza di buon padre di famiglia;
- pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato al punto n.5\_e restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto.

L'utilizzatore è altresì responsabile della custodia del bene e dei danni provocati a terzi per uso improprio ed è obbligato a corrispondere al noleggiatore, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

### Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a conservare e custodire il bene affidatogli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l'eventuale costo relativo alla rottura o alla

perdita dei medesimo anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore.

#### **Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio**

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio, le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore.

#### **Art. 5 – Prezzo del noleggio**

Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad euro 300 (**trecentoeuro/oo**) oltre IVA mensili.

#### **Art. 6 – Modalità e termini di pagamento**

L'utilizzatore si impegna a corrispondere all'incaricato del noleggiatore ogni mese l'importo pattuito per il noleggio. Nel caso in cui l'utilizzatore non paghi la quota di noleggio, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e l'utilizzatore dovrà riconsegnare al noleggiatore il bene, il quale noleggiatore tratterrà le somme incassate a titolo di penale.

#### **Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio**

Il contratto ha la durata di un anno, al termine del quale il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore che provvederà al ritiro e ai costi relativi del trasporto.

#### **Art. 8 – Risoluzione**

Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene.

#### **Art. 9 – Riservatezza**

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 10 – Legge applicabile**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente

previsto si applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall'art. 1571, c.c. e segg.

#### **Art. 11 – Foro competente**

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di MILANO

#### **Art. 12 – Disposizioni generali**

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

Letto confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

-----  
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13).

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_